

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 07/04/2025

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, uno (n. ***908) stipulato in data 24/05/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/10/2023 e l'altro (n. ***355) stipulato in data 08/09/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/10/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 411,02 per il contratto n. ***908 e di € 473,90 per il contratto n. ***355, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria non maturate;
- il rimborso di € 102,61 per il contratto n. ***908 a titolo di retrocessione integrale delle commissioni di estinzione anticipata;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring*, il rimborso delle commissioni *up front* secondo il criterio della curva degli interessi;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute;
- le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, ed € 20,00 per spese della procedura;

- gli interessi legali dalla data del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- che le commissioni di istruttoria sono *up-front* poiché volte a remunerare attività prodromiche alla concessione del credito, ossia “*acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento*”, nonché “*promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento*”, quest'ultima svolta dall'agente cui è stato corrisposto l'importo di € 307,14 per il contratto n. ***355 ed € 296,85 per il contratto n. ***908 (allega fattura di pagamento della provvigione riconosciuta all'agente);
- che con la sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale non ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del D.P.R. n. 180/1950, che, in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, rimette alla Banca d'Italia l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto;
- che nei Provvedimenti di Banca d'Italia è prevista una distinzione tra costi a maturazione immediata e oneri a maturazione differita e, conseguentemente, la restituzione (da parte di banche e intermediari – in caso di estinzione anticipata) dei soli costi dovuti per la vita residua del contratto;
- che il d.l. n. 104/23 ha fatto salvi i principi civilistici in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, così escludendo la rimborsabilità di costi che - come quelli sostenuti dal cliente - fanno riferimento ad un'attività di cui lo stesso ha già beneficiato e che la banca ha già prestato, non rappresentando un pagamento indebitamente percepito da quest'ultima;
- che, in caso di accoglimento del ricorso, gli oneri *up-front* devono essere rimborsati secondo il criterio della curva degli interessi;
- che la commissione di estinzione anticipata di € 102,61, addebitata per il rapporto di finanziamento n. ***908, risulta regolarmente pattuita dalle parti e addebitata nella misura dell'1% del debito residuo ex art. 125 sexies comma 2 (cita a supporto Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20);
- che non residuano rate pervenute successivamente all'estinzione del finanziamento da restituire all'odierna ricorrente;
- la non rimborsabilità delle spese legali.

Pertanto, chiede di respingere integralmente il ricorso.

DIRITTO

Entrambi i contratti sono stati stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto “*Sostegni-bis*” (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Il Collegio, in linea con il consolidato orientamento dell'ABF (ex multis, v. Collegio di Bari, decisioni n. 6542/23 e n. 3468/23), accerta la natura *up front* delle “spese di istruttoria”, presenti in entrambi i contratti, in quanto riferite ad attività che appaiono tutte preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito. Tale voce di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di coordinamento nella pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019, deve essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio proporzionale previsto per gli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 13084/24, 920/24, 7505/23; in termini, Collegio di Milano, decisioni nn. 8029/24 e 1209/2022).

Quanto al primo finanziamento (anticipatamente estinto alla 48ma rata), valga il rinvio alla tabella appresso riportata.

durata del finanziamento ►	120
rate scadute ►	48
rate residue	72

TAN ►	7,30%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,53%

n/c		importo	restituzioni			tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	Spese di istruttoria (up front)	€ 789,83	€ 473,90	€ 312,19	○	€ 312,19
○			○	○	○	€ 0,00
○			○	○	○	€ 0,00
○			○	○	○	€ 0,00
○			○	○	○	€ 0,00
○			○	○	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00
					tot rimborsi ancora dovuti	€ 312
					interessi legali	si

Quanto al secondo finanziamento (anch'esso anticipatamente estinto alla 48ma rata), l'intermediario si è difeso affermando che le commissioni di istruttoria – quantificate in contratto in € 685,04 – sarebbero volte a remunerare:

- attività di: “acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento”;
- “attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento”, per la quale afferma che sono stati riconosciuti € 296,85 ad un agente in attività finanziaria a titolo di provvigenza, il cui intervento appare documentalmente comprovato.

Il Collegio, tuttavia, evidenzia che in contratto è chiarito che la suddetta commissione di istruttoria “non comprende l'attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento” e che “l'Agente è remunerato dalla [Banca] (...). Nessun costo aggiuntivo grava sul consumatore”. Pertanto, la base di calcolo della quota-parte non maturata della commissione di istruttoria dovrà corrispondere all'intero importo stabilito in contratto.

Il seguente prospetto, applicato alle diverse componenti commissionali reclamate, tiene conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti.

###

durata del finanziamento ►	120
rate scadute ►	48
rate residue	72

TAN ►	6,37%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,13%

n/c		importo	restituzioni			tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	Spese di istruttoria (up front)	€ 685,04	€ 411,02	€ 268,02	○	€ 268,02
○			€ 0,00	○	€ 0,00	€ 0,00
○			○	○	○	€ 0,00
○			○	○	○	€ 0,00
○			○	○	○	€ 0,00
○			○	○	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00
					tot rimborsi ancora dovuti	€ 268
					interessi legali	si

In merito alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata del contratto n. ***908 (pari ad € 102,61), il ricorrente afferma che “*l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleghi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento*”, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Con specifico riferimento alle contestazioni mosse dal ricorrente, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha enunciato il seguente principio di diritto: “*La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione*. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.

Più di recente, con decisione n. 11679/21, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che “*l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito*”.

Si richiama sul punto l’art. 125-sexies TUB, 3° comma, *ratione temporis* vigente, per il quale nessuna commissione per l’anticipata estinzione è dovuta “*se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro*”. Nel caso di specie, l’importo dovuto a saldo del finanziamento (€ 9.992,83), al netto della riduzione del costo totale del credito (€ 268,02), è inferiore ad € 10.000,00. Per una decisione analoga di accoglimento, v. Collegio di Bari, n. 9087/2022.

Il ricorrente formula, altresì, una richiesta di “restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”. L’istanza in parte qua non può trovare accoglimento per carenza di adeguati riscontri documentali.

Neppure la domanda di rimborso delle spese per l’assistenza professionale può essere accolta, in attuazione del consolidato orientamento dell’ABF in questa materia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 683,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI